



STATUTO

DENOMINAZIONE ED OGGETTO SOCIALE

Art.1

E' costituita una Associazione denominata

"C.A.S.T. ASSISI ONLUS"


Art.2

L'associazione non ha fini di lucro.

Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con l'assistenza sociale e socio-sanitaria .

Scopo dell'associazione è pertanto promuovere e prestare in ogni forma possibile e lecita con l'aiuto materiale e morale che fondato sul principio della solidarietà umana sia idoneo a liberare qualsiasi individuo e qualunque ne sia la causa,ma in particolare i tossico dipendenti dallo stato di indigenza psichica e fisica.

Pertanto l'associazione oltre a svolgerla in proprio parteciperà,promuoverà e organizzerà,soprattutto nell'ambito dei giovani ogni tipo di attività,che persone singole o in qualunque forma organizzate,vogliono espletare al suddetto fine, e perciò anche mediante incontri,dibattiti,convegni,esposizioni,e in una parola ogni manifestazione che, pure con pubblicazioni e diffusioni a mezzo stampa e radio televisione, siano atte oltre che al conseguimento di quelle finalità,anche a sensibilizzare,la società civile alle necessità degli indigenti.



Per il raggiungimento dei propri fini l'associazione potrà compiere qualsiasi atto che l'organo amministrativo riterrà utile ed opportuno, comprese convenzioni con pubbliche istituzioni socio sanitarie, ma sempre escluso ogni fine di lucro.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. lgs 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.

Art.3

L'Associazione ha sede in Assisi, frazione Santa Maria degli Angeli in via Raffaello snc

PATRIMONIO

Art.4

Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale
- b) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dell'Associazione

ne.

ASSOCIATI

Art.5

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.




Gli Associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il consiglio Direttivo per particolari meriti dimostrati nel settore dove opera l'associazione, può nominare come soci onorari persone fisiche e giuridiche, sia di cittadinanza italia-



na che straniera.

Art.6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali per o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art.7

Sono organi dell'Associazione:

- I'Assemblea dei Soci
- III Consiglio Direttivo
- II Presidente
- II collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art.8

Gli associati formano l'Assemblea.

L'assemblea è convocata dal presidente. Per la validità della

sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

2)
Nel caso di seconda di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta al-




l'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni Associato può farsi rappresentare da altro associato.

Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.



Art.9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo presenti le dimissioni, il Consiglio può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua Approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vice presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, telefax, fax, inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

Art. 10

Il presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

L'assemblea per particolari meriti, dimostrati nell'ambito del settore deve opera l'associazione può nominare un Presidente Onorario, anche tra i non soci.

COLLEGIO DEI REVISORI


Art. 11

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.

E' composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

BILANCIO

Art. 12



L'Esercizio si chiude all 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.2.


Gli utili o avanzi, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per la legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.13

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art.27 c.c.

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) Per le altre cause di cui all'art.27 c.c.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazio-



ne imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

ART.14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

1) si cancellano due parole: "per o"

2) si cancellano due parole: "di secondi"

quattro parole cancellate, due parolle approvate



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

